

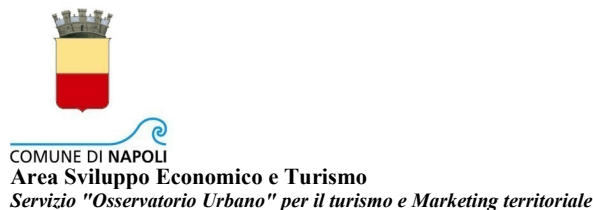
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 16 del 02/04/2024

Oggetto: affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 let b del D. lgs. 36/2023, del servizio di fornitura di bagni chimici dislocati in diversi punti della Città di Napoli con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento in favore della Società Sebach S.P.A. Unipersonale con sede in Certaldo (FI) alla Via Fiorentina, 109, 50052 – P . IVA 03912150483, per la parte imputabile a n. 40 giorni, per l'importo di € 35.115,88 di cui 28.783,51 di base imponibile ed € 6.332,37 per IVA al 22%.

Affidamento II contratto applicativo

CIG: A0225E1712



Premesso che

il Comune di Napoli

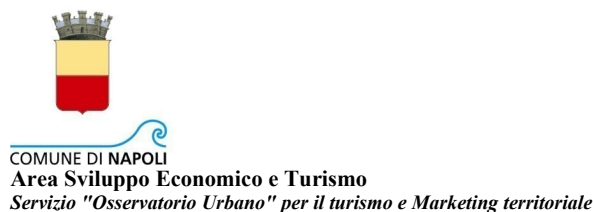
- è impegnato nella programmazione di attività in grado di animare il territorio cittadino che possano soddisfare un pubblico di provenienza locale, nazionale ed internazionale;
- in previsione dell'altissima affluenza che, ogni anno, porta numerosissimi turisti in Città, soprattutto nelle vie del Centro Storico, il Servizio Osservatorio per il turismo ed il Marketing ritiene indispensabile acquisire una cospicua fornitura di bagni chimici – almeno sette - per venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti;
- tale fornitura, con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento, va rinnovata anche per le annualità 2024-2025, per garantire efficienza ed economicità a tale intervento;
- in tale ottica, con Disposizione Dirigenziale n. 11 del 25/10/2023 si è aggiudicato, mediante accordo quadro, alla Società Sebach S.P.A. Unipersonale il servizio di fornitura di bagni chimici dislocati in diversi punti della Città di Napoli con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento per gli anni 2023-2024-2025 per un massimo di 194 giorni per l'importo complessivo di € 170.312,00 di cui € 139.600,00 di base imponibile ed € 30.712,00 di IVA al 22%.con fondi a valere sul Bilancio comunale finanziato da imposta di soggiorno;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 25/10/2023 si è affidato tale servizio per il primo contratto applicativo relativo per n. 46 giorni con n. 7 manufatti, per l'importo di € 42.578,00 di cui € 34.900 di base imponibile e € 7.678,00 di IVA al 22%

Rilevato che

- con la richiamata Disposizione Dirigenziale n. 11 del 25/10/2023 veniva precisato che il servizio oggetto dell'affidamento andava esplicitato nelle annualità 2023, 2024 e 2025, per un massimo di giorni pari a n. 194 avendo natura di un accordo quadro;
- così come previsto dall'istituto dell'Accordo Quadro, le prestazioni derivanti dall'accordo quadro stesso, sono commissionate attraverso appositi atti negoziali nei quali sono disciplinate le condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dall'accordo quadro e nei quali sono precisati l'oggetto, l'importo ed la durata degli interventi ordinati;
- il ribasso percentuale offerto dall'operatore di gara costituisce il ribasso da applicare ai singoli prezzi unitari dell'elenco prezzi posti a base di gara che così ribassati costituiranno i prezzi unitari da applicare alle singole quantità da eseguire in sede di affidamento dei contratti attuativi;

Considerato che

- la stagione turistica sta per entrare nel pieno e si prevedono notevoli incrementi di flussi già a partire dal mese di aprile, per cui è necessario garantire la prosecuzione delle attività affidate;



- l'art. 163 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;
- l'attività di promozione turistica è finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto opportuno

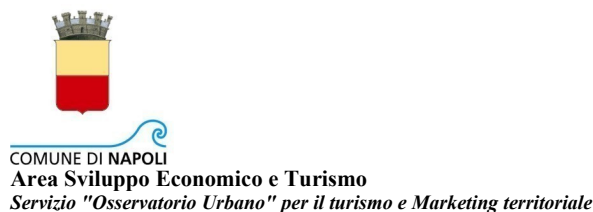
- dover garantire la prosecuzione delle attività del servizio di fornitura di bagni chimici dislocati in diversi punti della Città di Napoli con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento, procedendo all'assunzione dell'impegno contabile per il secondo contratto applicativo per la copertura n. 40 giorni a partire dal giorno 05/04/2024, per l'importo di € 35.115,88 di cui 28.783,51 di base imponibile ed € 6.332,37 per IVA al 22%;

Dato atto che

- si rende, pertanto, necessario provvedere, nelle more dell'approvazione del Bilancio, all'affidamento del servizio impegnando sul capitolo 103156 in gestione provvisoria, rimanendo inteso che per la restante parte si procederà attraverso successivi atti di affidamento sulla base del contratto quadro già sottoscritto e che si allega;
- la somma da impegnare equivale a € 35.115,88 IVA inclusa, che copre un lasso di tempo pari a n. 40 giorni di servizio;

Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, c.41, della Legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;



Ritenuto, pertanto, di affidare il secondo contratto applicativo, nell'ambito dell'Accordo quadro, il servizio di fornitura di bagni chimici dislocati in diversi punti della Città di Napoli con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento in favore della Società Sebach S.P.A. Unipersonale con sede in Certaldo (FI) alla Via Fiorentina, 109, 50052 – P. IVA 03912150483, per la parte imputabile a n. 40 giorni, per l'importo di € 35.115,88 di cui 28.783,51 di base imponibile ed € 6.332,37 per IVA al 22%;

Considerato altresì:

- che in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'A.V.C.P. l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG);

Attestata:

- la regolarità e correttezza della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;

Il presente provvedimento rientra nella previsione normativa, come riportato nella sezione B del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Dato atto che la verifica dei requisiti di cui all'art.94 e ss. del D. Lgs. 36/2023, del DURC, è stata già avviata d'ufficio e i riscontri sono agli atti del Servizio, mentre il Programma 100 risulta regolare sino al giorno 25/07/2024 nell'elenco presente sull'intranet comunale (protocollo 80112);

-l'esito negativo dei requisiti di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 1 lett. C;

- il contratto stipulato è quello automaticamente generato dal portale MEPA, a cui si aggiunge il secondo contratto applicativo del servizio oggetto del presente affidamento;
- il Patto di Integrità viene sottoscritto dalla Società all'atto dell'iscrizione al portale MEPA ed è rinnovato semestralmente;

- la Società è a conoscenza e accetta l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall' Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014 sue modifiche e integrazioni e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

Visti:

- gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
- l'art. 36 del D.lgs 50/2016;
- gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

- Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

DETERMINA

- **di affidare**, il secondo contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto, il servizio di fornitura di bagni chimici dislocati in diversi punti della Città di Napoli con i connessi servizi di pulizia e approvvigionamento in favore della Società Sebach S.P.A. Unipersonale con sede in Certaldo (FI) alla Via Fiorentina, 109, 50052 – P . IVA 03912150483, per la parte imputabile a n. 40 giorni, per l'importo di € 35.115,88 di cui 28.783,51 di base imponibile ed € 6.332,37 per IVA al 22%;

- **di impegnare** la spesa complessiva, per la parte imputabile a n. 40 giorni, per l'importo di € 35.115,88 di cui 28.783,51 di base imponibile ed € 6.332,37 per IVA al 22% sul capitolo 103156, E.P. 2024, finanziato da imposta di soggiorno;

- **di precisare che** la liquidazione della spesa avverrà entro 6 mesi dall'emissione della fattura;

- **di precisare** che il presente provvedimento non contiene dati sensibili tali da impedirne la pubblicazione, e che dagli allegati si è provveduto alla cancellazione degli stessi;

- **di prendere atto** dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal Dl.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014

Allegati:

- (all.1) Disposizione Dirigenziale N. 11 del 25/10/2023 (n. pagine 4);
- (all.2) documento di stipula (n. pagine 5);
- (all. 3) DURC (n. pagine 1);
- (all. 4) Contratto attuativo (n. pagine 2)

Da pubblicare esclusivamente all.2 omissis e all. 4 omissis

Il Dirigente
Dott.ssa Norma Carla Pelusio

*La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.
La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai 22 del Dlgs 82/2005 e s.m.i*